

gati, deperimento mobili, ecc. per somma sufficientemente considerevole (L. 23.938), nonchè il riconoscimento da parte dell'Istituto dei crediti della "Mutua Italiana" per appropriazione di incassi compiuti dagli agenti della Mutua secondo dichiarazione di questa durante la gestione provvisoria, ascendenti a lire 24.200,07.

In merito alla tenuta dei conti correnti con le compagnie riassicuratrici rileviamo che converrà che l'Istituto accrediti alle imprese riassicuratrici soltanto i premi riscossi o in corso di riscossione provvedendo al sollecito storno degli accreditamenti afferenti quietanze che siano tornate insolute all'Istituto, in dipendenza di che il rischio rimanga sospeso. Proseguendosi nel sistema attuale di storno degli accreditamenti soltanto quando sia preso un provvedimento definitivo che porti alla eliminazione dei contratti, si avrà da parte dell'Istituto la perdita degli interessi sui premi accreditati alle riassicuratrici per tutto il periodo corrente della scadenza delle quietan-